



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

Data _____

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N.ro 43 Del 30-07-2015

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di luglio, alle ore 21:00, in Recco nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

CAPURRO DARIO	P	LAGOMARSINO PAOLA	P
PERAGALLO MARIA CATERINA	P	BADALINI PAOLO NICOLA	P
BUCCILLI GIAN LUCA	P	POZZO DANIELE	P
ROTUNNO GIUSEPPE	P	TREBIANI MASSIMO	P
GANDOLFO CARLO	A	NAPOLI MARCELLO	P
GRAZIOLI VALENTINA	A	ROMANO IVANA	P
GARBARINO MASSIMO	P	RAIOLA VERONICA	P
CATTANEO CHIARA	P	BISSO MASSIMILIANO	P
SENAREGA FRANCO	P		

Così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in precedenza e' entrato in aula l'Assessore Carlo Gandolfo (16 presenti);

SU PROPOSTA dell'Assessore a Bilancio, Servizi Finanziari e Tributi, Sig. Gian Luca Buccilli;

VISTO l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669 - 702 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, i quali disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTO il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle *"proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), ed in particolare il Titolo IV relativo alla TASI, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 28/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del vigente Regolamento comunale I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- anche per l'anno 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, anche per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall'art. 51 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) e in base ai dati tratti dal Bilancio di previsione, sono dettagliatamente riportati nella tabella allegata sub "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- in base a precedente Deliberazione del Consiglio comunale, approvata e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, le aliquote dell'Imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:
 - a) 0,6%: per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze;
 - b) 0,76%: per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale;
 - c) 1,06%: per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate;
- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, l'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta municipale propria, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, a decorrere dal 01/01/2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 47/2014, come introdotto in sede di conversione dalla Legge 80/2014, *"a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale – e pertanto esente dall'IMU - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero"*
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 30-07-2015 - COMUNE DI RECCO

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

RILEVATO che la TASI è stata istituita per sopperire alla mancanza del gettito IMU sull'abitazione principale non più compensata da trasferimenti statali, e poi connessa a sostituire la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. versata a favore dello Stato nel 2013;

CONSIDERATO che la TASI presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura particolare del tributo collegato alla struttura impositiva dell'IMU, ma con innesti della disciplina TARI;

PRESO ATTO che l'applicazione della TASI alle fattispecie già soggette all'IMU comporterebbe un aggravio impositivo e di adempimenti per i contribuenti, costretti ad effettuare ulteriori conteggi e ad interpretare una normativa che presenta numerosi problemi applicativi, quali fra i tanti quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria e alla ripartizione dell'importo dovuto tra proprietario e inquilino;

VERIFICATA in particolare la pesante imposizione fiscale esistente su tutti gli immobili ai quali già si applicano l'IMU e la TARI, che dovrebbero sopportare un ulteriore tributo aggiuntivo;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al Tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
-----------------	------------------

2,5 ‰	abitazione principale, classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze come definite ai fini IMU
	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
	casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008
	unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
	una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
1 ‰	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993
0 ‰	tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come risulta dalla seguente tabella (espressa in "per mille" anche per l'IMU):

FATTISPECIE IMMOBILE	ALIQUOT A TASI 2015	ALIQUOT A IMU 2015	IMU + TASI	ALIQUOTA IMU MASSIMA AL 31/12/2013
abitazione principale, classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰
abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0 ‰	6 ‰	6 ‰	6 ‰
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata				
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰
unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	6 ‰
abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale	0 ‰	7,6 ‰	7,6 ‰	10,6 ‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale	2,5 ‰	0 ‰	2,5 ‰	10,6 ‰

destinazione e non siano in ogni caso locati				
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	1 ‰	0 ‰	1 ‰	2 ‰
altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate	0 ‰	10,6 ‰	10,6 ‰	10,6 ‰

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo che si stima di incassare nell'anno 2015 ammonta ad € 1.508.000,00, importo che risulta inferiore all'ammontare dei costi finanziati, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili del 17,57 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 1.508.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con la TASI (B)	€ 8.583.955,06
Differenza (B-A)	€ 7.075.955,06
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B)	17,57 %

DATO ATTO che, per l'anno 2015, non è intenzione dell'Amministrazione comunale di avvalersi della possibilità di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, secondo il quale, nella determinazione delle aliquote TASI, *“possono essere superati i limiti stabiliti sopra citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef....omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30/07/2015;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le deliberazioni comunali concernenti le tariffe dei tributi devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”;*

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha fornito, per l'Imposta unica comunale e le sue componenti (IMU, TASI e TARI), le istruzioni per l'utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere tariffarie attraverso il portale [“www.portalefederalismofiscale.gov.it”](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l'art. 32;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegato “A” inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti concludentesi con votazione espressa tramite il sistema elettronico che dà il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	n. 16
votanti:	n. 16
favorevoli:	n. 11
contrari:	n. 05 (Massimo Trebiani, Ivana Romano, Marcello Napoli, Varonica Raiola, Massimiliano Bisso)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 30-07-2015 - COMUNE DI RECCO

provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
2,5 ‰	abitazione principale, classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
	unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
	casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
	unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
	fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008
	unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
	una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
1 ‰	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e all'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993
0 ‰	tutti gli altri immobili che non rientrano nelle precedenti fattispecie diversamente disciplinate

3) di non stabilire per l'anno 2015 alcuna detrazione d'imposta;

4) di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente Regolamento comunale, di cui alla tabella allegata sub "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, pari al 17,57 %;

5) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

6) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 169, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni approvate con il presente
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 30-07-2015 - COMUNE DI RECCO

provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, nei termini di cui al comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- 7) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al titolo IV relativo alla TASI del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/08/2014;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014;
- 9) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Successivamente, vista l'urgenza, su proposta del Presidente, previa votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato accertato e proclamato:

presenti: n. 16
votanti: n. 16
favorevoli: n. 11
contrari: n. 05 (Massimo Trebiani, Ivana Romano, Marcello Napoli, Varonica Raiola, Massimiliano Bisso)

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BADALINI PAOLO NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. SSA MORI GRAZIA

Publicata all'Albo Pretorio online in data ____04 agosto 2015____ n. rep. 819____

Addì ____04 agosto 2015____

IL MESSO COMUNALE
F.to F. Bozzo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì ____04 agosto 2015____

L'INCARICATO
F.to L'Istruttore Direttivo Amministrativo
Rossella Mazzini

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

1) è divenuta esecutiva in data ____17 agosto 2015____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

2) è stata trasmessa in data _____ all'organo di controllo,

su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, comma 1, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

E' pervenuta al Difensore Civico in data _____;

è divenuta esecutiva in data _____, non essendo stato rilevato alcun vizio (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

e' stata confermata con delibera di C.C. n. ____ del _____ e pertanto e' divenuta esecutiva in data _____ (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

Addì ____20 agosto 2015____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Silvano Ratto-

Publicata all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal _____ a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì ____20 agosto 2015____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Silvano Ratto